

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA SITUAZIONE DEGLI STABILIMENTI
DEL GRUPPO ILVA DI TARANTO E NOVI LIGURE

5° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1998

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

Audizione del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Alessandria e del commissario della Azienda USL n. 22 di Novi Ligure

PRESIDENTE	Pag. 3, 8, 9 e <i>passim</i>	<i>BISIO</i>	Pag. 8, 9, 10 e <i>passim</i>
BATTAFARANO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	6, 11	<i>FERSINI</i>	3, 13
DUVA (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	14	<i>MARENCO</i>	5, 6, 7
MONTAGNINO (<i>PPI</i>)	10, 11	<i>MARTINI</i>	7
MORANDO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	13, 14		
PELELLA (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	7		

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Alessandria, il dottor Mario Fersini, direttore, e il dottor Gianni Marengo, responsabile del servizio delle politiche del lavoro; in rappresentanza dell'Azienda USL n. 22 di Novi Ligure, il dottor Giorgio Martinì, commissario, il dottor Fausto Gatti, responsabile del servizio igiene del lavoro, ed il signor Paolo Bisio, ispettore del lavoro.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

Audizione del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Alessandria e del Commissario della Azienda USL n. 22 di Novi Ligure

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del Gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure, sospesa nella seduta del 5 maggio scorso.

Ringrazio i rappresentanti della Direzione provinciale del lavoro di Alessandria e dell'Azienda sanitaria locale n. 22 di Novi Ligure, per aver accolto il nostro invito.

Credo sia noto a tutti il tipo di indagine che stiamo conducendo, almeno per sommi capi. Abbiamo avviato un'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti ILVA di Taranto e Novi Ligure, con particolare riferimento alle specifiche competenze di questa Commissione. Si tratta cioè di verificare l'andamento dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, il rispetto della normativa in materia di lavoro, l'osservanza delle norme di sicurezza e le relazioni complessive che si svolgono in azienda. Quindi, su questo piano pensiamo che le persone oggi invitate siano in grado di fornirci esaurienti informazioni.

Non credo di dover aggiungere altro e prego pertanto i nostri ospiti di prendere la parola.

FERSINI. Come è noto, la Direzione provinciale del lavoro è nata dall'unificazione dell'ex Ispettorato del lavoro e dell'ex Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

In questa sede riferirò di fatti che riguardano l'ex Ispettorato del lavoro, mentre il mio collega, già direttore reggente dell'Ufficio provinciale del lavoro, riferirà in merito alle azioni svolte da quell'ufficio in ordine ai fatti di cui si vuole avere notizia.

Per quanto riguarda l'Ispettorato del lavoro, nel maggio del 1996 fui interessato dalle rappresentanze sindacali aziendali per verificare la fondatezza di una serie di inadempienze commesse all'interno dello stabilimento. Il mio ufficio, disposti gli accertamenti, ha verificato lo svolgi-

mento di una notevole entità di lavoro straordinario illegale in un periodo che andava da gennaio a ottobre del 1996 – quando parlo di lavoro straordinario illegale intendo riferirmi a quello oltre le 48 ore settimanali –, nonché altre inadempienze inerenti la mancata concessione del riposo settimanale.

Nel corso di tali verifiche fu poi accertato che un'azienda che operava all'interno dello stabilimento di Novi Ligure, allora Italsider, aveva espletato la sua attività in contrasto con la legge che vieta l'intermediazione di mano d'opera. I verbalizzanti, infatti, contestarono alla fine dell'accertamento la violazione dell'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960 in relazione ai dipendenti di tale azienda, in ordine alla quale riferirà poi il collega per altri aspetti, i quali prestavano attività lavorativa in contrasto con tale disposizione.

A conclusione di questi accertamenti furono verbalizzate violazioni alla legge sul lavoro straordinario, alla legge sul riposo settimanale e alla legge n. 1369 del 1960. Nel corso dello stesso periodo, da varie fonti, e principalmente dalle organizzazioni sindacali, venivano segnalate anche inadempienze alle norme sulla sicurezza. Queste segnalazioni sono state trasmesse per competenza alla ASL per gli accertamenti del caso. La ASL, per completezza di informazione da parte degli uffici, ha successivamente riferito alla procura della Repubblica agli interventi svolti. Ovviamente, a seguito di queste notificazioni inerenti il lavoro straordinario e la mancata concessione del riposo settimanale, l'azienda ha fatto ricorso all'istituto della sanzione ridotta, pagando la relativa sanzione amministrativa.

Per quanto riguarda la segnalazione alla procura della Repubblica della violazione dell'articolo 1 della citata normativa del 1960 non sono a conoscenza dell'esito del procedimento penale, tuttavia ho notizia che taluni lavoratori hanno autonomamente fatto ricorso al pretore del lavoro di Novi Ligure per vedersi riconoscere, ai fini della violazione dell'articolo 1, l'esistenza di un rapporto di dipendenza di fatto con la ditta Italsider e che il pretore, pronunciandosi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, quindi decretando d'urgenza, ha respinto il ricorso. La questione è molto complessa sul piano assicurativo, perchè contestandosi, a seguito degli accertamenti ai sensi dell'articolo 1 della legge sugli appalti, la dipendenza dall'Italsider, vengono automaticamente a cessare quei riconoscimenti connessi alla posizione di mobilità dei dipendenti di questa ditta appaltatrice.

Ci sono poi stati successivi sviluppi che hanno coinvolto la posizione assicurativa e previdenziale di questa azienda; in un primo tempo con il disconoscimento del trattamento di mobilità, perchè veniva asserito che era una società di servizi; in un secondo tempo con il riconoscimento della natura industriale di tale attività. Sono questioni – ripeto – ancora tutte da definire; non ho infatti notizia dell'esito del giudizio di merito sulla questione sollevata dai lavoratori in oggetto e non ho notizia dell'esito del procedimento penale.

Questo in linea generale è il quadro della situazione.

MARENCO. Signor Presidente, all'epoca dei fatti, quando è sorta la questione ILVA, io ero direttore reggente dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Alessandria. Per noi la vicenda è sorta nel 1996, quando l'ILVA rescindeva unilateralmente il contratto di appalto con la ditta Seco, che ha sede in Dalmine, che operava la spedizione dei colli dell'azienda in questione.

I lavoratori della Seco impegnati nel citato appalto erano 126. È stata aperta una vertenza e, a seguito di incontri presso l'Unione industriali di Alessandria, è stato sottoscritto un verbale di accordo che prevedeva l'assunzione da parte dell'ILVA di 50 lavoratori della Seco su un totale di 226. Nel frattempo la ditta Seco, avendo più di 15 dipendenti, ha avviato la procedura di mobilità. Nel corso di incontri succedutisi presso l'ex Ufficio provinciale del lavoro, le organizzazioni sindacali sono state tuttavia informate del fatto che i lavoratori dell'azienda, pur avendo diritto ad essere iscritti nelle liste di mobilità, non avrebbero potuto beneficiare della relativa indennità a causa della posizione presso l'INPS della Seco, che aveva un codice statistico-contributivo nell'ambito del settore terziario ma non in quello industriale. La vertenza ha pertanto registrato un aumento di conflittualità.

In data 17 maggio 1996, presso la prefettura di Alessandria, è stato raggiunto un accordo, alla cui stesura ho partecipato anche io, che prevedeva l'assunzione da parte dell'ILVA di tutti i lavoratori già dipendenti della Seco presso gli stabilimenti di Novi Ligure, di Milano e di Torino. Nello stesso accordo l'ILVA ha reso noto di volersi avvalere, per ragioni di ristrutturazione aziendale, del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per 130 dipendenti dello stabilimento di Novi Ligure, per un periodo di 24 mesi.

In data 25 maggio 1996 la ditta Seco ha collocato in mobilità tutti i suoi lavoratori. In data 21 maggio 1996 l'INPS ha comunicato la variazione del codice statistico-contributivo della ditta Seco, dal settore terziario a quello industriale, che rimuoveva un elemento ostativo alla concessione dell'indennità di mobilità.

Nell'accordo sottoscritto il 17 maggio 1996 era previsto un incontro presso la sede dell'ex Ufficio provinciale del lavoro allo scopo di esaminare la procedura di ricorso alla CIGS di cui l'ILVA aveva dichiarato di volersi avvalere per 130 dipendenti, per la durata di 24 mesi. In detta sede, con i verbali successivi del 12 giugno 1996 e del 17 luglio dello stesso anno, si concordavano criteri sulla scelta dei lavoratori da porre in CIGS e sulla durata della rotazione. Le sospensioni integrali dal lavoro dei dipendenti dell'ILVA decorrevano intanto dall'8 luglio 1996. Sulla prima istanza relativa alla CIGS della durata di 6 mesi, con decorrenza dall'8 luglio 1996, l'organizzazione sindacale ha espresso parere favorevole, mentre l'ex Ispettorato del lavoro ha espresso parere contrario. Trattandosi di una richiesta per ristrutturazione, l'ex Ufficio provinciale del lavoro era tenuto infatti a chiedere accertamenti tecnici da parte dell'ex Ispettorato del lavoro. Nel già citato accordo era previsto il principio della rotazione: ciascuno dei circa 120 dipendenti interessati dal trattamento di

CIGS, per un periodo complessivo di 24 mesi, sarebbero rientrati in azienda dopo 6 mesi.

Al termine del primo semestre di applicazione, il personale posto in CIGS a partire dall'8 luglio 1996 non è più stato richiamato in attività; in alcuni casi ha beneficiato dell'ordinario collocamento in quiescenza per pensionamento, in altri si è fatto ricorso a prepensionamento o dimissioni incentivate.

Le organizzazioni sindacali hanno sollecitato presso il nostro ufficio iniziative affinché l'azienda applicasse il meccanismo della rotazione, come previsto nell'accordo siglato il 17 maggio e richiamasse in servizio il personale collocato in CIGS. Le riunioni che si sono succedute, anche presso il Ministero del lavoro, non hanno avuto tuttavia un esito positivo.

L'azienda ha motivato la mancata rotazione con il fatto che alcuni lavoratori, già dipendenti della Seco, non avevano ritirato le denunce presentate in ordine a possibili violazioni del divieto di intermediazione di mano d'opera, mentre il citato accordo prefigurava una sorta di impegno in tal senso. Occorre considerare che il ritiro della denuncia rientra in un'autonoma determinazione del singolo lavoratore e le organizzazioni sindacali non possono pertanto assumere impegni precisi. Decorso il primo semestre di CIGS, anche a causa della mancata reintegrazione in azienda dei lavoratori, nonostante il pensionamento di altri dipendenti dell'ILVA, le organizzazioni sindacali hanno espresso parere negativo sulla possibilità di una proroga da 6 a 12 mesi. Intanto, con un decreto del 24 luglio 1997 il Ministro del lavoro bocciava il programma di ristrutturazione aziendale. L'ILVA, avverso la reiezione, ha presentato ricorso al TAR del Piemonte e un ricorso straordinario al Capo dello Stato. L'azienda ha continuato a mantenere il personale sospeso dal lavoro in CIGS, presentando di volta in volta, alla scadenza dei sei mesi, richiesta di proroga semestrale del trattamento, fino ad arrivare ad un periodo complessivo di 24 mesi. Non conosciamo ancora l'esito del ricorso al TAR del Piemonte e di quello straordinario al Presidente della Repubblica.

BATTAFARANO. Mi scuso dell'interruzione ma, in luogo di un'esposizione dettagliata dei singoli passaggi della vicenda, gradiremmo ascoltare un giudizio complessivo.

MARENCO. E' presto detto. Si è determinato uno scontro muro contro muro, tra l'azienda, da una parte, e le organizzazioni sindacali con le quali erano stati stipulati degli accordi, dall'altra. Il nostro ufficio è stato più volte investito del compito di fornire interpretazioni «autentiche» sul significato da attribuire a detti accordi in ordine ai quali, subito dopo la firma, sono sorte questioni legate al tenore di quanto era stato concordato. L'impressione che ne abbiamo ricavato è che l'ILVA abbia collocato parte del proprio personale in cassa integrazione guadagni straordinaria in attesa di dar corso ad una procedura di modalità, come del resto è avvenuto.

PELELLA. Lei ha fatto riferimento ad accordi che non sarebbero stati integralmente rispettati. Vorrei capire quale dei due contraenti ha sostenuto maggiormente l'atteggiamento muro contro muro.

Può accadere, quando si firma un accordo, che una delle parti ne dia una diversa lettura in fase applicativa; mi domando però quale dei due soggetti coinvolti, organizzazioni sindacali e – scusate l'espressione – parte padronale, abbia assunto un atteggiamento incoerente rispetto allo spirito degli accordi stessi.

MARENCO. È difficile dare una risposta precisa, perchè le responsabilità si intrecciano notevolmente. Dalla vicenda complessiva, comunque, emerge che nonostante noi avessimo interpretato gli accordi alla stregua delle organizzazioni sindacali, la società ILVA non era dello stesso avviso.

PELELLA. In quante occasioni ciò è avvenuto?

MARENCO. In un paio di occasioni.

PELELLA. L'accordo quindi, benchè firmato da entrambe le parti, doveva poi essere interpretato, come se la sua stesura in qualche misura fosse criptica.

MARENCO. In un certo senso.

PELELLA. Quindi le organizzazioni sindacali si assumevano la responsabilità di un accordo impostato in maniera criptica.

MARENCO. Non dico questo. Certamente non erano degli accordi limpidi.

PELELLA. Ma secondo lei erano decifrabili?

MARENCO. Erano certamente abbastanza leggibili.

PELELLA. Allora, se l'accordo era leggibile significa che una delle due parti aveva deciso di negarlo *a priori* dopo averlo siglato.

MARENCO. È difficile comprendere di chi siano le responsabilità, proprio per le difficoltà emerse nella gestione degli accordi. Senz'altro da parte dell'ILVA fu assunto un indirizzo interpretativo restrittivo nei confronti di quegli accordi ai quali noi, invece, avevamo dato una valutazione più estensiva a favore dei lavoratori.

MARTINÌ. L'ASL n. 22, come in precedenza la USL n. 73, ha sempre svolto la sua funzione di vigilanza sullo stabilimento di Novi Ligure. Se i senatori sono interessati, possiamo depositare presso la Commissione alcuni dati riguardanti le attività da noi svolte in questi ultimi anni.

Nel 1996 sono state effettuate 29 attività ispettive sugli stabilimenti dell'ILVA (prevalentemente a seguito di esposti anonimi) e 6 sulle attività di ditte terze; nel 1997 abbiamo avuto 26 attività ispettive e 7 inchieste per infortuni sul lavoro. Nel 1995, invece, sono state realizzate 20 ispezioni su ditte terze, 6 inchieste per infortuni sul lavoro e 3 per malattie professionali. Riferisco questi dati per evidenziare il diverso peso dell'attività da noi svolta e il costante controllo operato sull'azienda.

L'ispettore Bisio, cui lascio la parola, vi descriverà la situazione da lui vissuta in prima persona a seguito della nostra attività ispettiva, che in alcuni casi ha portato all'adozione di prescrizioni, *ex* articolo 20 del decreto legislativo n. 785 del 1994, e in altri ad inoltrare denuncia alla competente procura della Repubblica.

BISIO. La nostra attività presso lo stabilimento ILVA di Novi Ligure ha inizio nel 1986 e si protrae nel corso degli anni attraverso l'espletamento di diversi compiti, quali l'effettuazione di indagini ambientali, la verifica – attraverso indicatori di breve periodo – dei danni per la salute dei lavoratori, del livello di sicurezza nel lavoro (indagini sugli infortuni), e, sulla spinta delle richieste delle organizzazioni sindacali, delle condizioni generali di igiene e sicurezza dei locali e degli impianti dello stabilimento.

Occorre precisare che l'ILVA è uno degli stabilimenti nei quali storicamente l'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, riguardante la partecipazione delle rappresentanze sindacali alla verifica delle condizioni d'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, trova applicazione prima che altrove. Nel corso degli ultimi anni si è tuttavia verificata una decurtazione negli organici di questo servizio, tant'è che la rappresentanza sindacale ha richiesto alcune verifiche proprio alla luce di tali circostanze.

Sono a vostra disposizione se desiderate rivolgermi delle domande o conoscere dati più precisi.

PRESIDENTE. Più che il lavoro svolto dagli organi competenti, alla Commissione interessa conoscere in modo particolare il quadro generale da voi riscontrato, ovvero se esiste o meno una situazione di inadempienza della normativa sulla sicurezza.

Vorremmo sapere, poi, se sono stati riscontrati un aumento delle malattie professionali e una particolare frequenza di infortuni sul lavoro. Questi sono i dati che, anche in rapporto a situazioni precedenti e analoghe di aziende operanti nella medesima area industriale dell'ILVA, interessano questa Commissione.

BISIO. Signor Presidente, purtroppo non disponiamo di un numero di dati abbastanza rilevante per fornire una statistica significativa. L'ILVA è certamente lo stabilimento di maggiori dimensioni di cui si occupa la nostra USL e non è raffrontabile con le altre realtà produttive della zona.

Esistono tuttavia due indicatori semplici – direi quasi rudimentali – estremamente validi che consentono di operare un confronto su terreni dif-

ferenti: l'indice di gravità e l'indice di frequenza. Essi indicano la frequenza di un particolare tipo di infortunio sul lavoro e la gravità e la durata dello stesso, permettendo di valutare le situazioni indipendentemente dal numero degli addetti interessati.

Nel biennio 1993-1994 la situazione sul piano infortunistico nello stabilimento ILVA di Novi Ligure era ad un livello accettabile.

Si è verificato un incremento sia dell'indice di gravità che di quello di frequenza negli anni 1956-1997, giusto in concomitanza della privatizzazione. Posso dire a livello informale che gli ultimi dati verificati in azienda riferiti al primo trimestre del 1998 riportano - devo dire fortunatamente dal punto di vista della prevenzione - questi indici di gravità e di frequenza ai valori degli anni precedenti. Sicuramente l'andamento del numero degli addetti nel corso di questi anni ha subito quelle variazioni che sono già state esplicitate nel corso della precedente riunione, della quale gentilmente ci avete inviato gli atti.

Certamente si sono verificate malattie professionali, anche se non in misura esorbitante: riguardano fundamentalmente le ipoacusie, cioè le sordità da rumore, che come sappiamo tutti sono la malattia professionale di maggiore incidenza. Vi sono stati anche degli infortuni. Sulla base degli indici di gravità e di frequenza possiamo fare dei confronti con altri stabilimenti dell'industria metalmeccanica; c'è però un problema: quello di Novi Ligure è uno stabilimento che effettua lavorazioni a freddo molto particolari, se non uniche, ed i dati relativi ad industrie analoghe, come ad esempio quelle del gruppo Lucchini o del gruppo Danieli, riguardano i laminatoi a caldo, attività decisamente più penalizzanti dal punto di vista dell'infortunistica.

PRESIDENTE. Sono attivi nell'azienda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza? Cioè, sono stati eletti e vi investono di problemi particolari nel campo della sicurezza?

BISIO. Ci risulta che siano attivi. Ci sono state delle richieste formali e informali. Eravamo a conoscenza di alcuni problemi che poi hanno condotto nel corso degli anni 1996-1997 a un vero e proprio «muro contro muro» tra azienda e lavoratori. Ci risulta che ci siano state delle elezioni di rappresentanti dei lavoratori e che vi siano state anche delle turnazioni di personale, nel senso che alcune persone che erano rappresentanti dei lavoratori o delle rappresentanze sindacali unitarie non sono più in servizio presso l'azienda. Se ciò ha rappresentato una discriminazione sinceramente non abbiamo elementi per poterlo affermare, in ogni caso sarebbe un reato non segnalarlo.

PRESIDENTE. Gli interventi che avete compiuto sono avvenuti sulla base di una vostra programmazione o su *input* dei rappresentanti dei lavoratori, dei sindacati o di soggetti diversi?

BISIO. Mi spiace non essere stato abbastanza chiaro. Presso l'azienda ILVA e presso qualunque altra azienda si possono configurare due tipi di attività: organizzazione e programmazione del lavoro o intervento su richiesta. La richiesta generalmente avviene da parte di due soggetti, il primo dei quali, purtroppo quasi esaustivo del servizio, è l'autorità giudiziaria; in alcuni casi – fortunatamente, perchè questo significa che c'è stato un confronto – ci sono stati richiesti interventi anche da parte delle rappresentanze sindacali, sia a livello provinciale, che a livello di singola azienda.

Nel corso del biennio 1996-1997 la stragrande maggioranza degli interventi avvenuti in azienda è stata per continui e reiterati esposti da parte delle organizzazioni sindacali, che chiedevano di verificare le condizioni di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. Di fatto lo stabilimento è stato «passato al setaccio»: se non ricordo male, sono state evidenziate 196 violazioni di norme di igiene e sicurezza del lavoro, che come tutti sappiamo rappresentano violazioni di carattere penale per scelta del legislatore, e di ciò è stato fatto rapporto all'autorità giudiziaria.

Sia nel 1996 che nel 1997 vigeva il regime fissato dal decreto legislativo n. 758 del 1994, che impone a seguito dell'evidenziazione di una violazione l'emissione di una prescrizione circostanziata e motivata che obbliga il contravventore a ottemperare in tempo congruo e, solo dopo la verifica dell'avvenuta ottemperanza, viene ammessa l'oblazione, la quale è *condicio sine qua non* per ottenere la cessazione dell'azione penale. È proprio quanto è avvenuto in questo caso; tutti i procedimenti sono stati raggruppati in due uniche vertenze, una relativa al 1996 e una al 1997, e sono stati archiviati. Ciò significa che si è provveduto a sanare tutte le 196 violazioni; questo dovrebbe già di per sé spiegare come mai c'è stato un miglioramento degli indici nel corso della prima parte del 1998.

MONTAGNINO. Lei ha detto che avete riscontrato 196 violazioni. Questo dato, rapportato alle altre aziende, è da considerare normale oppure ritenete che all'ILVA sia stata riscontrata una situazione di «malessere» maggiore che nelle altre aziende del territorio?

BISIO. Se permette le rispondo in termini di numero di atti effettuati presso l'azienda ILVA. Il termine «atto» è assolutamente generico e riguarda sia l'invio di una semplice lettera, che la conduzione di un'indagine ambientale che comporti due mesi di lavoro. Grosso modo negli ultimi anni la percentuale di interventi della ASL 22, o della precedente USL 73 relativamente allo stabilimento ILVA sul totale degli interventi di competenza oscilla tra il 6,3 e il 10,5.

La domanda che lei pone ha una risposta ovvia e logica: questo è lo stabilimento più ampio e più esteso della zona, è quindi ovvio che il numero di violazioni sia maggiore presso l'ILVA che, ad esempio, presso una carrozzeria con 200 metri quadri di superficie coperta.

MONTAGNINO. Questo in termini assoluti, ma io vorrei sapere in termini percentuali, cioè tenuto conto delle dimensioni dell'ILVA rispetto alle altre aziende. Cioè, le aziende che operano nel territorio sono più portate al rispetto della normativa sulla sicurezza di quanto non lo sia l'ILVA?

BISIO. Nelle aziende piccole che operano sul territorio non si è prodotto un retroterra culturale tale da assicurare fin dagli anni '70 un monitoraggio e una verifica dei parametri ambientali e della sicurezza come è avvenuto per l'ILVA. Sicuramente 196 violazioni sono molte; sono anche frutto di una situazione esasperata tra azienda e rappresentanti sindacali e dei continui e reiterati esposti che pervenivano al nostro servizio. Preferirei non lanciarmi in interpretazioni del tutto personali; potendo scegliere, diciamo che tra l'ILVA a regime e una carrozzeria a regime mi tranquillizza più la prima.

BATTAFARANO. Vorrei chiedere ai rappresentanti della ASL se esiste all'interno dell'ILVA un programma ordinario di manutenzione dei capannoni e degli impianti o se si interviene per manutenzione solo quando si verifica un guasto, una rottura o un incidente.

Vorrei poi sapere se all'interno dello stabilimento ILVA di Novi Ligure c'è il problema dell'amianto e, in caso affermativo, se esiste in tale azienda un programma di rimozione di questo materiale che vada avanti con risultati soddisfacenti.

Al dottor Fersini vorrei, infine, chiedere se questo lavoro straordinario illegale che egli ha denunciato continua ad essere un problema anche nella realtà di oggi o se è un problema che avete accertato nel passato ma che attualmente è in fase di progressivo ridimensionamento.

BISIO. Inizio dalla questione dell'amianto, che è quella più semplice. Non mi risulta che ci siano problemi di amianto. Tale materiale, sia come amianto floccato che come matrice friabile - il cosiddetto Eternit - è stato individuato e rimosso all'interno del perimetro industriale a seguito della presentazione di opportuni piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 277 del 1991. Trattavasi nella stragrande maggioranza dei casi - tranne un tubo di una coibentazione del vecchio reparto decapaggio, dismesso a seguito del raddoppio dello stabilimento negli anni '93-'94 - di situazioni esterne, cioè all'interno del perimetro industriale ma fuori dai capannoni e dai reparti di lavoro.

Per ciò che riguarda la manutenzione desidero premettere che, da un punto di vista tecnico, esistono tre modalità di effettuazione della stessa. La prima è del tipo: «a seguito guasto», caratteristica dell'ambiente domestico. La seconda è di tipo programmato: la nostra autovettura, per esempio, dopo un percorso di 10.000 chilometri è sottoposta a revisione. La terza, secondo condizione, prevede la frequente verifica di alcuni parametri: estraendo da prove distruttive e campionamenti analitici indici rappresentativi, si individua un programma elastico di manutenzione.

È doveroso precisare che le procedure manutentive non sono assolutamente normate: nella bibliografia relativa all'organizzazione del servizio di sicurezza per la gestione della manutenzione è citata soltanto una normativa non armonizzata, la British Standard 8800, che non è nè una norma ISO nè una Pr.N.E. (è la sigla in lingua inglese di «Progetto Norma Europa» ed è il livello preliminare alla norma definitivamente approvata). Anche il decreto legislativo n. 626 del 1994 non fissa parametri relativi alle modalità degli interventi di manutenzione e di valutazione del rischio, ma si limita a prevedere l'obbligo dell'azienda di mantenere gli impianti in condizioni di efficienza.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il vostro giudizio complessivo sulle 196 violazioni riscontrate per capire se incidavano direttamente sulla sicurezza o derivavano dal mancato rispetto di obblighi di tipo formale.

BISIO. Posso rispondere salomonicamente che le violazioni registrate erano in gran parte di lieve entità, ma probabilmente alcune prescrizioni relative alla sicurezza tendono ad essere sottovalutate, come la mancata chiusura delle cinture di sicurezza di un'autovettura per un breve tragitto urbano che aumenta, in termini di analisi del rischio, la pericolosità di un incidente. Vi sono violazioni più o meno gravi, ma quelle riscontrate erano sostanzialmente di tipo formale. Alcune riguardavano la mancata verifica delle condizioni di sicurezza degli apparecchi di sollevamento; una violazione può essere sostanziale nel caso in cui l'apparecchio non funzioni correttamente. Comunque, ammetto di avere difficoltà a rispondere a una domanda di questo genere.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se alcune contravvenzioni riguardano la valutazione del rischio e la stesura del documento.

BISIO. Questa valutazione non è stata fatta, in primo luogo perchè non era richiesta; in secondo luogo, quando abbiamo iniziato la nostra attività non erano ancora scaduti i termini per ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 626 e l'azienda aveva ancora tempo per presentare il documento. La nostra attività si è concentrata sulla verifica delle condizioni d'igiene e di sicurezza: se ci sono sostanze cancerogene, se c'è il rischio biologico, se ci sono apparecchiature munite di videoterminali.

Noi non effettuiamo nè la valutazione del rischio nè la verifica dei criteri di sicurezza dettati dal decreto legislativo n. 626, ma valutiamo gli *standard* di sicurezza disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 303 e 547, che risalgono agli anni '50.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se gli infortuni riscontrati, soprattutto nell'ultimo periodo, dipendono dall'assenza di dispositivi di protezione individuale o collettiva, dal mancato funzionamento di apparecchiature o da altre cause.

BISIO. Gli infortuni sono dipesi dalla mancata o insufficiente adozione di dispositivi di sicurezza. Ad esempio, ricordo un infortunio verificatosi a causa di una mancata attuazione delle prescrizioni normative; occorre purtroppo riconoscere che si tratta di un problema tecnico molto complesso e siamo abbastanza fieri di averlo risolto insieme, al di là degli aspetti penali della vicenda. Alcuni infortuni sono dipesi da una utilizzazione non corretta delle apparecchiature o dal mancato rispetto delle disposizioni legislative e delle norme aziendali interne da parte degli addetti.

FERSINI. In risposta alla domanda del senatore Battafarano, vorrei sottolineare che, a causa dell'accesa conflittualità, l'ex Ispettorato del lavoro e l'ex Ufficio provinciale del lavoro sono continuamente interessati allo stabilimento ex Italsider.

Nel 1997 l'ILVA ha acquisito uno stabilimento che, se non ricordo male, si chiama Lavezzari. Su istanza di un rappresentante sindacale interno, che segnalava ulteriori irregolarità, abbiamo eseguito accertamenti che sono tuttora in corso. Stiamo lavorando alla stesura definitiva delle conclusioni in materia di lavoro straordinario e di riposo settimanale non concesso.

Le violazioni persistono e mi preme sottolineare, anche per rispondere al sindacalista intervenuto nella precedente audizione che ha lamentato l'irrisorietà delle sanzioni applicate dall'Ispettorato del lavoro, che il sistema sanzionatorio relativo al lavoro straordinario e di riposo settimanale non concesso è, come tutti sanno, ridicolo. Indipendentemente dal numero delle ore di lavoro straordinario, che sono migliaia, le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di un importo compreso tra 100.000 lire e un massimo di 2.000.000. Nel caso specifico, le cospicue violazioni relative al lavoro straordinario sono state sanzionate per tutto il periodo con una multa di 600.000 lire. Tale sanzione è evidentemente esigua se si tiene conto delle centinaia di miliardi investiti nello stabilimento a partire dal 1993 e del danno arrecato alla salute dei lavoratori.

MORANDO. A proposito delle 196 violazioni riscontrate, mi sfugge un particolare: è stato detto che una verifica del competente organo di vigilanza ha potuto constatare l'archiviazione dei 196 procedimenti penali relativi alle medesime violazioni. Al riguardo vorrei capire se gli organi tecnici abbiano effettivamente verificato la sussistenza di tali violazioni presso gli stabilimenti dell'ILVA o se invece essa sia stata semplicemente accertata in sede processuale dalla procura competente per territorio.

BISIO. Mi spiace di non essere stato chiaro. Il problema non era l'ottemperanza o meno alle prescrizioni dell'organo di vigilanza, ma essere venuti a conoscenza dell'archiviazione da parte della procura solo negli ultimi giorni. Non può esserci procedimento di estinzione dell'azione penale senza una previa verifica, da parte di chi ha comminato la contravvenzione, dell'avvenuta effettuazione dei lavori nei tempi e nelle modalità

previsti dalla prescrizione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 758 del 1994.

MORANDO. Mi scusi ma non si era capito.

BISIO. C'era la mia firma sul verbale di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni.

PRESIDENTE. Quindi è stata irrogata anche la sanzione amministrativa.

BISIO. Sì, una sanzione per un ammontare di 132.200.000 lire.

MORANDO. Non sono un esperto del settore e può darsi che la questione che le pongo non sia tecnicamente affrontabile. È ipotizzabile che un continuo ricorso al lavoro straordinario – quale si sta verificando nello stabilimento di Novi Ligure – possa essere causa di infortuni dovuti ad un eccesso di fatica del lavoratore, il quale dopo un certo numero di ore ha una capacità di attenzione sensibilmente ridotta? In sostanza vorrei sapere se una sostanziale diminuzione dello stato di allerta dei lavoratori dovuta ad un orario di lavoro prolungato costituisce un serio fattore di rischio e se in base ad esso si può sostenere che gli infortuni sono aumentati nel biennio 1996-1997.

BISIO. Ciò che lei suggerisce rientra a pieno titolo nella logica delle cose. Tuttavia è estremamente arduo inserire questa sua affermazione logica nel campo della dimostrabilità. In tutti i «sacri testi» si parla di effetto sinergico – parola molto di moda – ma, se mi consentite una battuta, credo che il lunedì successivo alla partita di calcio Juventus-Inter vi sia stato certamente un incremento degli infortuni; tuttavia sarebbe difficile riscontrare se detto incremento sia stato più forte tra gli interisti o tra gli juventini. Per dimostrare la validità di tali considerazioni un ispettore del lavoro dovrebbe restare all'interno dell'azienda 24 ore al giorno per 7-8 mesi.

Comunque in quel periodo si è registrato un aumento degli indici di gravità e di frequenza degli incidenti.

DUVA. Signor Presidente, innanzi tutto desidero sottolineare la completezza e l'approfondimento delle considerazioni svolte finora dai rappresentanti degli uffici pubblici da noi auditi. Poiché ciò non è così frequente, credo sia giusto ringraziare chi, investito di funzioni amministrative, dimostra di svolgerle in modo tanto scrupoloso. Premesso ciò credo che dal complesso delle audizioni sia emerso, sulla base di dati oggettivi, un quadro complessivo profondamente difforme sia per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza sia per quanto concerne quelli relativi all'organizzazione del lavoro.

In questa sede non dovevamo chiedere giudizi qualitativi ma solo avere informazioni e dati oggettivi, e questo è quanto è avvenuto. A questo punto della nostra indagine emerge, però, un quadro profondamente discordante e più grave rispetto alla qualità e alla quantità delle informazioni fornite dai rappresentanti dei vertici dell'azienda.

Signor Presidente, alla luce di questi elementi, le chiedo se non ritenga opportuno prevedere un ulteriore confronto con i rappresentanti dell'ILVA, da svolgersi o con una nuova audizione o nell'ambito del programmato sopralluogo *in loco*. Credo infatti che le informazioni relative alla quantificazione degli infortuni e delle violazioni abbiano notevole spessore e debbano farci riflettere. Ribadisco pertanto l'opportunità ai fini di una migliore valutazione degli elementi di cui la Commissione dispone, di procedere ad una nuova audizione dei vertici aziendali.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Duva, per il suo suggerimento che peraltro considero molto saggio. Finora abbiamo ascoltato i vertici di tutta la società, ma dobbiamo ancora sentire i vertici aziendali dello stabilimento. Il prossimo 27 maggio è previsto l'incontro con i direttori aziendali, ai quali porremo domande anche in relazione a quanto è emerso nell'audizione odierna. Successivamente potremo decidere insieme se è il caso di compiere passi ulteriori. Quell'audizione ci consentirà di contestare alcuni fatti e di decidere, in base al suo andamento, la necessità o meno di un nuovo confronto.

Ringrazio gli intervenuti per le preziose informazioni fornite pregandoli, qualora fossero in possesso di dati rilevanti ai fini della nostra indagine, di farli pervenire alla Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

